

Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2008

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI IN REGIME DI LIBERA
PROFESSIONE INTRAMURARIA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI COMO**



ASL
Azienda sanitaria locale
della provincia di Como

Regione Lombardia

Costituiscono finalità primarie dell'istituto la tutela del diritto contrattuale all'esercizio della libera professione intramuraria, la garanzia del diritto di libera scelta del cittadino e la riduzione delle liste d'attesa, fermo restando il tassativo rispetto degli obiettivi di volume programmati dall'Azienda relativamente all'attività istituzionale.

Finalità della libera professione in regime intramurario

Per attività resa in regime di libera professione intramuraria si intende quella prestata al di fuori dell'orario di servizio dai dirigenti del ruolo sanitario, individualmente o in équipe, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico di quest'ultimo o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere concorrenziale nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale né porsi in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda. Il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto che sono comunque considerati prioritari.

Definizione generale

- D.G.R. Lombardia n. VIII/005162 del 25 luglio 2007 " Determinazioni in ordine all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria "
 - D.G.R. Lombardia n. VIII/002308 del 5 aprile 2006 " Linee guida regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'attività libero-professionale personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale "
 - D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2000, " Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del Professionale, Tecnica e Amministrativa "
 - CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005 Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa "
 - Legge 3 agosto 2007, n. 120 " Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria "
 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 " Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo " (art. 72)
 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 " Misure di razionalizzazione della finanza pubblica " (art. 1, comma 5)
 - Decreto Legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e successive modifiche ed integrazioni (in particolare Decreto Legislativo n. 229/99 - art. 15 quinquies)
- Costituiscono riferimenti giuridici essenziali per la disciplina dell'attività svolta in libera professione intramuraria i seguenti provvedimenti normativi:

Quadro normativo di riferimento

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Regolamentazione Libera Professione Intramuraria
Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli

in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 11, comma 1, del sopra citato D.P.C.M. 27 marzo 2000, l'attività libero-professionale dei dirigenti medici afferenti al Dipartimento di Prevenzione Medica e dei dirigenti veterinari afferenti al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria può essere esercitata per "un insieme di prestazioni non erogate in via istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità

Quotora, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il dirigente non possa esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali interessate, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dalle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. VIII/002308 del 5 aprile 2006.

L'attività libero-professionale intramuraria è prestata di norma nella disciplina di appartenenza.

Requisiti soggettivi

- (a) libera professione individuale, caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del singolo professionista cui viene richiesta una prestazione a pagamento;
- (b) attività professionale a pagamento svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- (c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione tra l'Azienda e le predette Aziende e strutture;
- (d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

L'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio nel rispetto delle tipologie previste dal CCNL 8 giugno 2000 come di seguito elencate:

Tipologie di attività libero-professionale

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dirigente del ruolo sanitario (medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), nonché al personale non laureato del ruolo sanitario partecipante all'équipe ed al restante personale non sanitario che comunque collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Soggetti interessati

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Regolamentazione Libera Professione Intramuraria
Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli

L'attività libero-professionale è sospesa per il personale assente per ferie, malattia, gravidanza, aggiornamento professionale ed aspettative varie.

ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale, nel rispetto delle regole generali previste dal presente regolamento.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Regolamentazione Libera Professione Intramuraria
Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli

6. Nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria il professionista non può ricorrere all'utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Il debito orario in tal modo cumulado dovrà essere mensilmente comunicato dai dirigenti interessati alla U.O. " Gestione Risorse Umane ".
4. In tale ipotesi, il cosiddetto "tempo standard", vale a dire il tempo mediamente necessario all'esecuzione delle stesse prestazioni in regime istituzionale, dovrà essere recuperato con riferimento al numero di prestazioni effettuate in regime libero-professionale.
3. Deroghe al suddetto principio possono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale laddove, per le caratteristiche oggettive della prestazione, questa debba essere resa in fasce orarie normalmente destinate all'attività di servizio.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale deve avvenire in fasce orarie non coincidenti con quelle destinate all'attività istituzionale.
1. L'attività libero-professionale è resa dal personale ai di fuori dell'orario di servizio, delle ore di lavoro straordinario nonché dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica.

Art. 2 - Modalità organizzative e criteri di svolgimento

4. La relativa autorizzazione sarà comunicata, oltre che all'interessato, alla Direzione competente per materia, al Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente ed alla U.O. " Gestione Risorse Finanziarie ".
3. L'istruttoria delle domande avviene a cura della Direzione Sanitaria e della Direzione Sociale ciascuna per la parte di rispettiva competenza.
La documentazione istruttoria viene trasmessa alla U.O. Gestione Risorse Umane per la formalizzazione del provvedimento di autorizzazione da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale.
2. I dirigenti sono tenuti a comunicare, ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, la specialità in cui intendono svolgere l'attività intramuraria, la tipologia delle prestazioni rese, le relative tariffe, l'orario, le giornate e la sede di svolgimento delle attività, l'eventuale personale infermieristico o tecnico di collaborazione. I medesimi adempimenti devono essere ripetuti nel caso in cui il dirigente intenda modificare una o più modalità di esercizio tra quelle sopra indicate.
Una variazione temporanea dei giorni e/ degli orari di svolgimento dell'attività è consentita purché comunicata dal dirigente interessato con un preavviso di almeno 15 giorni.
1. I dirigenti del ruolo sanitario che intendono partecipare all'erogazione di prestazioni in regime libero-professionale devono rivolgere apposita istanza al Direttore Generale, il quale, accertato che le modalità indicate dal dirigente o dall'equipe richiedente sono conformi ai principi di cui al presente regolamento, rilascia apposita autorizzazione.

Art. 1 - Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale

1. Sono sottratte alla libera professione ed all'attività di consulenza tutte le prestazioni che la A.S.L. svolge, per legge o regolamento, in via di esclusività nel proprio ambito territoriale, intendendosi per tali quelle per cui l'utente non potrebbe rivolgersi ad alcun altro professionista pubblico o privato.
2. Il dirigente che svolge funzioni di vigilanza e controllo non può esercitare, nell'ambito del territorio dell'Azienda, attività libero-professionale nelle materie oggetto delle predette funzioni da parte del Dipartimento di appartenenza.
3. Le citate prestazioni incompatibili possono comunque essere erogate nei confronti di soggetti le cui attività si svolgano ed abbiano interesse al di fuori dell'ambito territoriale della A.S.L., purché il soggetto richiedente non presenti un collegamento significativo con un soggetto residente od operante nello stesso territorio della A.S.L., quale ad esempio:

Art. 5 - Incompatibilità

1. Come enunciato nelle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. VIII/002308 del 5 aprile 2006, deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la prevalenza dell'attività istituzionale definita dai Livelli Essenziali di Assistenza sull'attività libero-professionale intramuraria, sia in termini di orario che di volumi di prestazioni.
2. L'attività libero-professionale intramuraria di ciascun professionista non può comunque comportare l'erogazione di un volume di prestazioni superiore a quello assicurato in orario di lavoro nello svolgimento dei compiti istituzionali, come previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 120 e dalle stesse Linee guida regionali del 5 aprile 2006.

Art. 4 - Limiti ai volumi di attività

1. Come stabilito dall'art. 1, comma 9, della Legge 3 agosto 2007, n. 120 relativamente all'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi da destinare all'attività libero-professionale intramuraria sono di norma gli stessi che vengono utilizzati per le attività istituzionali, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve garantire la separazione delle due attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti, comunque privilegiando l'attività istituzionale.
2. Nelle ore di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, sulla porta di accesso ai locali a ciò adibiti dovrà rimanere affisso un avviso con i contenuti di cui all'allegato 1.
3. Le tipologie di prestazioni che per loro natura oggettiva comportano visite e sopralluoghi presso le strutture dell'utente si intendono come erogate in regime di attività intramuraria.

Art. 3 - Determinazione degli spazi per l'attività intramuraria nell'ambito delle strutture dell'Azienda

L'Azienda, tramite il Comitato di Garanzia, si riserva di verificare l'adempimento di quanto sopra e di sospendere dall'esercizio della libera professione il personale inadempiente.

1. Il rischio imprenditoriale dell'attività libero-professionale è interamente attribuito al professionista.
2. I dirigenti si assumono la responsabilità organizzativa e professionale dell'offerta di prestazioni libero-professionali, fatto salvo il dovere della Direzione Generale di individuare gli spazi attrezzati interni o esterni per l'espletamento dell'attività, di disciplinare il regime di fornitura di servizi e prestazioni ausiliarie e intermedie e di concordare le tariffe con i professionisti.

Art. 7 - Responsabilità dell'Azienda e dei dirigenti

1. Il dirigente in regime di libera professione extramuraria è escluso dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente regolamento. Egli può esercitare la propria attività esclusivamente in ambito privato, operando a titolo personale e senza alcun rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e con l'Azienda di appartenenza.
2. Al suddetto dirigente non è consentito rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche diverse da quella di appartenenza ovvero private accreditate anche solo parzialmente, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6 - Libera professione extramuraria. Altre incompatibilità

1. L'esercizio di ogni altra attività resa a titolo non gratuito.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate da specifiche norme di legge, dai contratti di lavoro, dal presente regolamento, ovvero da altri specifici provvedimenti aziendali, è vietato l'esercizio di ogni altra attività resa a titolo non gratuito.
5. Fermi restando i principi generali di cui sopra, l'Azienda si riserva di valutare, su richiesta del singolo dirigente interessato, eventuali casi particolari che, in ragione della specifica natura della prestazione resa, non comportino in concreto alcun pregiudizio rispetto alle funzioni istituzionali di vigilanza e controllo esercitate in attività di servizio. E' sempre fatto salvo il potere del Direttore Generale di valutare, in sede di emanazione del provvedimento di autorizzazione alla libera professione, la sussistenza di eventuali ulteriori situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi con l'Azienda.
4. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il dirigente assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
- o succursale, impianto o altra impresa che abbia sedi, impianti o succursali nel territorio della A.S.L.;
- o società controllata da altra società con sede nel territorio della A.S.L.;
- o società amministrata dalla stessa persona che amministra una società nel territorio della A.S.L.;
- o altri casi di possibile collegamento organizzativo o patrimoniale tra soggetto extraterritoriale e soggetto intraterritoriale.

3. La Direzione provvede altresì ad informare i cittadini sulle modalità ed i tempi di espletamento delle attività libero-professionali in modo omogeneo con le carte dei servizi e sul sito internet aziendale.

4. Il controllo sulla tipologia e sul quantitativo delle prestazioni rese spetta al Comitato di Garanzia.

5. Come previsto dall'art. 1, comma 11, della Legge 3 agosto 2007, n. 120, il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività di libero-professionale intramuraria è affidato al Collegio di Direzione:

6. Al singolo professionista compete la piena responsabilità della prestazione individualmente fornita all'utente. Il medesimo è comunque tenuto al rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici per l'effettuazione delle prestazioni, eventuali inosservanze comportano la decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività concordate.

7. Al dirigente che opera in regime di libera professione intramuraria è garantita, ai sensi dell'art. 21 del CCNL 3 novembre 2005, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

8. È attribuita al Responsabile della Struttura Complessa di riferimento la verifica sul corretto utilizzo degli spazi per l'attività libero-professionale all'interno delle strutture di competenza, nonché in merito alle modalità di prenotazione e di riscossione, al fine di predisporre gli eventuali interventi organizzativi per assicurare il corretto funzionamento del sistema e per consentire il controllo sul regolare svolgimento delle attività prestate sia in libera professione sia in via istituzionale.

Art. 8 - Personale di supporto all'attività libero-professionale

1. L'erogazione delle prestazioni in regime libero-professionale deve avvenire con le medesime modalità previste per fornire le stesse prestazioni in attività istituzionale, ivi compreso l'utilizzo del personale amministrativo di supporto.

2. Il personale tecnico-sanitario, infermieristico e amministrativo di supporto alla attività libero-professionale deve essere fornito dall'Azienda sulla base della disponibilità manifestata dai singoli e del possesso di specifici presupposti professionali, utilizzando criteri di rotazione tali da garantire un'equa partecipazione a tutti gli interessati fatte salve particolari attività richiedenti una competenza specifica.

3. Il personale dichiarato disponibile a svolgere attività di supporto alla libera professione può rinunciare dietro preavviso di 30 giorni.

Art. 9 - Regole di comportamento e responsabilità degli operatori

1. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale il personale è responsabile, ciascuno per la propria competenza, del buon andamento dell'attività.

È pertanto necessario:
a) il rispetto dei turni di lavoro preventivamente concordati e comunicati all'Amministrazione;

4. In caso di mancato rispetto delle norme previste e di segnalati casi di negligenza, il Comitato di Garanzia, dopo avere preventivamente informato le Organizzazioni Sindacali di categoria, può disporre l'allontanamento temporaneo o definitivo del responsabili dall'attività libero-professionale.

Il Comitato ritiene sul proprio operato al Direttore Generale, il quale darà eventuale attuazione agli interventi suggeriti con propri provvedimenti.

Il Comitato ha il compito di monitorare costantemente il rapporto tra l'attività istituzionale resa in regime ordinario e l'attività libero-professionale intramuraria, proponendo eventuali misure correttive.

3. Al Comitato sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, a garanzia del rispetto delle previsioni contenute nelle leggi vigenti e nel presente regolamento.

2. Il Comitato si avvale della collaborazione di un funzionario amministrativo quale responsabile di segreteria.

- Direttore Amministrativo con funzioni di presidente;
- Direttore Sanitario;
- Direttore Sociale;
- Dirigente Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane
- un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Medica;
- un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Veterinaria
- un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria non medica;
- un rappresentante delle OO.SS. del personale di comparto.

1. Come previsto al punto 2 della D.G.R. Lombardia n. VIII/002308 del 5 aprile 2006 "Linee guida regionali per la predisposizione del regolamento aziendali che disciplinano l'attività libero-professionale intramuraria", è costituito un Comitato di Garanzia composto come segue:

Art. 10 - Comitato di Garanzia

4. Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, così come indicato nelle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. VIII/002308 del 5 aprile 2006

3. Il personale non può, salvo casi di eccezionale imprevedibilità o urgenza, abbandonare i propri ambulatori prima di avere esaurito le relative liste di attesa.

2. Il personale dirigente è tenuto a comunicare agli operatori incaricati di ricevere le prenotazioni i periodi di assenza o di sospensione dell'attività con almeno 7 giorni di anticipo.

- l'adempimento delle prestazioni così come prenotate dall'utenza;
- disponibilità e cortesia nei confronti degli utenti.

- le tariffe non possono prevedere importi inferiori a quelli quantificati dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
2. Le tariffe vengono determinate e possono essere modificate sulla base dei seguenti principi di massima:
1. Come stabilito dall'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge 3 agosto 2007, n. 120, l'Azienda determina, in accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero - professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari.

Art. 12 - Determinazione delle tariffe

5. Il dipendente che svolge attività di libera professione, deve accettarsi dell'avvenuto pagamento, che deve di norma essere effettuato prima dell'erogazione della prestazione.
4. Il pagamento delle somme a titolo di corrispettivo per l'attività libero-professionale avviene tramite versamento su conto corrente postale ovvero secondo le diverse modalità che saranno indicate dall'Amministrazione tenendo conto delle esigenze particolari dei singoli settori di attività.
3. Le liste di attesa sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale responsabilità del Direttore del Distretto o del Dipartimento di riferimento.
2. La segreteria amministrativa del Dipartimento o del Distretto cui afferiscono i professionisti interessati provvede alla gestione delle proprie liste d'attesa mediante appositi registri i cui dati dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale al Comitato di Garanzia.
1. Tutte le prestazioni in regime di libera professione intramuraria vengono erogate previa prenotazione da parte dell'utente, secondo modalità definite dalla Direzione Aziendale idonee ad assicurare adeguate informazioni su disponibilità, tempi e tariffe. L'attività di prenotazione può essere svolta dal personale di supporto messo a disposizione dall'Azienda, ovvero tramite l'attivazione di un servizio di call center specificamente dedicato.

Art. 11 - Prenotazione e riscossione

7. I risultati delle attività di controllo e le decisioni adottate dal Comitato di Garanzia sono comunicati con frequenza semestrale a tutte le Organizzazioni Sindacali.
6. Il Comitato viene convocato dal segretario su richiesta del presidente ovvero di almeno due degli altri componenti.
5. I verbali attestanti le decisioni assunte sono redatti dal segretario e firmati dal segretario e dal presidente.

- le tariffe devono tenere conto dei vincoli stabiliti dagli Ordini Professionali di riferimento;
 - le tariffe devono essere tali da garantire la copertura di tutti i costi, fra cui il materiale di consumo, l'ammortamento delle attrezzature e delle strumentazioni, la quota dei costi di consumo di Unità Operativa e l'attività di prenotazione.
3. A seguito di eventuali variazioni, formalmente attestate, nei costi di cui sopra, l'Azienda potrà rideeterminare periodicamente gli oneri a carico del professionista esercitante la libera professione.
4. In prima applicazione del presente regolamento si procederà alla ridefinizione, sulla base dei principi come sopra sintetizzati, di tutte le tariffe libero-professionali vigenti in Azienda.

Art. 13 - Ripartizione degli introiti

1. La ripartizione degli introiti avviene in rapporto alla seguente tabella:

	A	B	C	D	E
Visite e consulenze individuali	14,5%	5%	/	68%	12,5%
Visite con prestazioni strumentali	23,5%	5%	/	59%	12,5%
Visite con prestazioni terapeutiche	19,5%	5%	/	63%	12,5%
Laboratorio	27,5%	5%	55%*	55%*	12,5%
Azienda quota fondo comune		quota comune	Quota équipe	quota individuale	attività di prenotazione e di tecnico e/o amministrativo supporto

2. La colonna A comprende una percentuale del 5% riferita ai costi diretti ed indiretti imputabili sia all'Unità Operativa nel cui ambito si svolge la libera professione sia ai costi generali di funzionamento aziendale, nonché le percentuali dell'8,5% e dell'1% riferite, rispettivamente, alle quote IRAP ed INAIL a carico dell'Azienda.

3. La colonna B prevede una quota da ripartire in un'unica soluzione fra tutto il personale dell'Azienda che non esercita direttamente la libera professione ma che comunque indirettamente concorre a creare quelle condizioni ottimali all'interno delle quali i professionisti svolgono la loro professione. L'attribuzione di tale quota avverrà con le stesse modalità concordate in sede di contrattazione integrativa aziendale con le Organizzazioni Sindacali in materia di produttività collettiva ed incentivi di risultato.

4. La colonna C indica, per il solo caso delle prestazioni rese dal Laboratorio di Sanità Pubblica, la quota da ripartire tra il personale dirigente che concorre, quale parte di un'équipe anche con competenze multidisciplinari, all'erogazione della prestazione.

5. La colonna D indica la quota spettante al singolo professionista che eroga la prestazione in via individuale.

6. Relativamente alle prestazioni rese dal Laboratorio di Sanità Pubblica, le quote di cui alle colonne C* e D* sono da intendersi come alternative a seconda che la prestazione sia erogata in équipe ovvero in via individuale dal singolo professionista.

7. La colonna E indica la quota da assegnare al personale di Comparto che svolge l'attività di prenotazione e di gestione delle liste di attesa, nonché di supporto tecnico e/o amministrativo ai Dirigenti Sanitari impegnati nella libera professione intramuraria. Per la ripartizione della quota spettante a personale di Comparto sono definiti i seguenti parametri:

- o personale tecnico 2 quote
- o personale infermieristico 2 quote
- o personale amministrativo 1 quota
- o personale ausiliario 1 quota

9. Nel caso in cui gli strumenti utilizzati siano di proprietà del professionista che esegue la prestazione, si applicano le percentuali previste alla voce "Visite e consulenze individuali".

10. Nel caso in cui il dirigente esercitante l'attività intramuraria riconosca che il ruolo svolto dal personale di collaborazione debba essere ricompensato in misura superiore a quella sopra indicata, potrà darne comunicazione alla U.O. Gestione Risorse Umane ed alla U.O. Gestione Risorse Finanziarie, con conseguente, corrispettiva, diminuzione della percentuale di propria spettanza.

Art. 14 - Retribuzione del personale dirigente del ruolo sanitario che svolge l'attività in libera professione

1. La retribuzione per i singoli professionisti ovvero per l'équipe viene calcolata sulla base delle prestazioni per cui sia stato effettivamente riscosso il compenso ed erogata entro il secondo mese successivo all'incasso sempre che sia stata regolarmente presentata la documentazione di rendicontazione richiesta dall'Azienda.

2. Il compenso del dirigente sanitario operante in libera professione risulta pari alla tariffa praticata al pubblico detratte le percentuali spettanti, rispettivamente, all'Azienda ed al personale svolgente compiti di supporto.

3. Il dirigente che svolge attività intramuraria è tenuto a trasmettere mensilmente alla U.O. "Gestione Risorse Finanziarie" un elenco indicante quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, nonché i compensi spettanti a sé ed al personale di supporto.

4. Per le prestazioni rese in équipe, dovrà essere trasmesso alla U.O. "Gestione Risorse Finanziarie", sempre con cadenza mensile, l'elenco dei compensi riscossi nonché l'entità delle quote spettanti ai singoli professionisti così come preventivamente definite sulla base di accordi interni all'équipe stessa.

5. Alla U.O. Gestione Risorse Umane dovrà invece essere trasmesso, con la stessa cadenza mensile, il modello di rendicontazione recante date ed orari di effettivo svolgimento delle prestazioni in libera professione.

6. La U.O. Gestione Risorse Finanziarie, dopo aver provveduto a detrarre i rimborsi per le spettanze d'Azienda, comunicherà alla U.O. "Gestione Risorse Umane" i compensi

spettanti ai singoli dipendenti, che saranno liquidati previa verifica dei modelli di rendicontazione oraria.

7. qualora si verificassero casi di insolvenza l'Azienda si farà carico di intraprendere ogni azione ritenuta opportuna per la riscossione del credito.

8. Nel caso in cui, nell'ambito di un singolo Distretto, vengano erogate, nel contesto di una turnistica prestabilita, tipologie omogenee di prestazioni (si citano, a titolo esemplificativo, le visite finalizzate al rilascio di patenti e porti d'armi), i compensi saranno distribuiti in eguale misura tra tutti i dirigenti che concorrono all'effettuazione di tali prestazioni. Quando l'attività libero-professionale in esame viene effettuata in forma collettiva da un unico gruppo a livello distrettuale (aperto a tutti i professionisti aventi titolo), ciascun dirigente afferente all'équipe di Distretto potrà comunque esprimere una volontà diversa chiedendo di non partecipare a detta modalità di remunerazione collettiva e di essere retribuito esclusivamente per le prestazioni rese a livello individuale.

9. In prima applicazione, i dirigenti interessati dovranno comunicare entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento l'eventuale decisione di non partecipare all'équipe distrettuale.

10. In via ordinaria, gli stessi dirigenti potranno optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, per la non partecipazione all'équipe con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 - Retribuzione del personale di supporto

1. Tutte le attività di supporto alla libera professione verranno remunerate con i proventi della stessa, in base alle percentuali di cui alla tabella dell'art. 13.

2. La rilevazione dei compensi spettanti al personale di supporto viene effettuata mensilmente dal dirigente o dal responsabile dell'équipe, con indicazione dei dipendenti che hanno svolto l'attività di supporto e della quantità e tipologia delle prestazioni rese. Anche tale rilevazione mensile deve essere trasmessa alla U.O. " Gestione Risorse Finanziarie " per i conseguenti adempimenti.

dalle ore _____ alle ore _____

nel giorni di _____

svolge attività libero-professionale

In questo studio il dott.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO

Allegato n. 1

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Regolamentazione Libera Professione Intramuraria
Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli

